

deliberazione n. 132

MODIFICHE AL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 15 DICEMBRE 1999, N. 284
LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1999, N. 28

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2009, N. 151

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 7/05, a iniziativa della Giunta regionale "Modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999, n. 284. Legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28" dando la parola al Consigliere di

maggioranza Michele Altomeni e al Consigliere di minoranza Daniele Silveti relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che:

il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", all'articolo 22 prevede che le Regioni, sentite le province e i comuni, predispongano i piani regionali per la gestione dei rifiuti;

la l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 "Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", agli articoli 14 e 15 ha definito il sistema regionale della pianificazione e programmazione del ciclo dei rifiuti definendone gli indirizzi e le modalità per il perseguimento delle finalità prefissate, al fine di costituire un sistema regionale organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato;

l'articolo 16, comma 2, della l.r. 28/1999 stabilisce che le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso siano approvati dal Consiglio regionale, secondo le disposizioni della l.r. 5 settembre 1992, n. 46;

l'articolo 16, comma 2, della l.r. 28/1999 stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano;

Rilevato che:

il piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999, n. 284;

la Giunta regionale, con l'adozione della deliberazione 16 dicembre 2003, n. 1748, ha approvato e trasmesso al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti;

Ritenuto necessario, sulla base delle indicazioni emerse dallo studio condotto per verificare lo stato di attuazione del piano, procedere all'aggiornamento e modifica dello stesso, relativamente a quanto concerne il paragrafo 3.3.3, punto 5. Impianti di combustione ed il paragrafo 3.4.1 Veicoli a motore fuori uso, rispettivamente, per garantire le prestazioni in materia di raccolta differenziata e prevenzione della produzione dei rifiuti nei singoli ATO e per adeguare il piano alle recenti disposizioni nazionali, in materia di gestione dei veicoli a fine vita, disposte con il d.lgs. 209/2003;

Esaminata la relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti (allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 1748/2003) e le relative considerazioni conclusive circa le possibili azioni integrate da intraprendere per rispondere alle urgenze emerse dallo studio;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio aree naturali protette e ciclo dei rifiuti, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di modificare il piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999, n. 284 come segue:

a) sostituire al paragrafo 3.3.3 il primo e il secondo periodo del punto 5. Impianti di combustione, con il seguente testo:

"Fino al raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dalla legislazione vigente e al contemporaneo contenimento della produzione di rifiuti urbani, non è ammessa sul territorio dei singoli ATO, ai quali si riferiscono le citate prestazioni, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento rifiuti tramite termodistruzione e di nuovi impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti. Sono comunque ammesse, sugli impianti esistenti, modifiche che comportino un miglioramento tecnologico finalizzato ad elevare il livello di protezione ambientale e della salute umana. Il livello di raccolta differenziata raggiunto nell'ATO è validato dall'ARPAM secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15. Il contenimento della produzione dei rifiuti urbani è inteso come riduzione o mantenimento, pro-capite annuo, nell'ATO dei livelli validati dall'ARPAM negli ultimi due anni. Sono esclusi da tale limitazione:

- 1) il recupero energetico del biogas derivante da processi di fermentazione e da discarica;
- 2) l'utilizzo dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, soltanto nel caso in cui i rifiuti provengano dallo stesso ciclo produttivo che utilizza diretta-

mente l'energia ottenuta, compresa la ristrutturazione tecnologica di impianti che operano in regime di recupero energetico dei propri scarti della lavorazione del legno;

- 3) la realizzazione di impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali o di determinate categorie di rifiuti soggetti a disposi-

zioni particolari, di cui al comma 1 dell'articolo 177 del d.lgs. 152/2006.

La Regione controlla l'attuazione della pianificazione regionale e provinciale di settore tramite il tavolo tecnico istituzionale previsto dal piano regionale per la gestione dei rifiuti.”;

- b) sopprimere tutto il paragrafo 3.4.1 denominato Veicoli a motore fuori uso.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Michele Altomeni

f.to Giacomo Bugaro